

Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5

Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.

ART. 1

(Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022)

1. Alle elezioni comunali del 2022 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di:

a) durata della votazione;

b) protocolli sanitari e di sicurezza, nonché altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature è ridotto a un terzo.

3. Nell'anno 2022, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum abrogativi nazionali, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

ART. 2

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 19/2013)

1. L'articolo 6 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Autenticazioni)

1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 28/2007.

2. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).>>.

ART. 3

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 19/2013)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19/2013 è abrogata.

ART. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.